NE SARDA
LIOTECA
64.
64
DTD

REGIONE SARDA
BIBLIOTECA
364.
164
DIFDTD

CAG 51690
364.164 DIFDTD/SARDEGNA (SALA RAN.)

DIFESA

DI TRE DE' DODICI VILLACIDRESI

IMPUTATI

d' aver demolito nella notte delli 22 febbraio 1850
parecchie delle 200 e più siepi di terreni comunali usurpati

LETTA

DAL PROF. ANTIOCO LORU

nanti il Magistrato d' Appello di Cagliari

NELLA PUBBLICA UDIENZA

del 16 luglio di detto anno

CAGLIARI
TIPOGRAFIA DI A. TIMON
1850

BIBLIOTECA DELLA REGIONE SARDA

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

Cosa, se non affatto nuova, al certo rarissima, e insieme dispiacevole oggi avviene al cospetto vostro, e dovrà necessariamente esser notata dall' annallista della nostra giurisprudenza criminale. Oggi, dopo parecchi mesi di carcere duro, Voi vedete siedere al banco de' rei uomini, notoriamente fra gli ottimi di un' insigne popolazione la quale, in tempi di generale sconvolgimento, seppe contenersi entro gli stretti confini della legalità, nè valsero a commoverla o gli enormi disordini delle popolazioni finitime, o le molte cose onde aveva giustamente a dolersi. Uomini che negli anni addietro furono onorati della confidenza del governo, e chiamati sì a tutelare, che ad amministrare la cosa pubblica; uomini che sotto il governo rappresentativo rieletti alle stesse cariche dal suffragio popolare, con ciò furono giudicati meritevoli della precedente regia confidenza, ed intemerati esecutori de' doveri loro imposti, oggi occupano il posto del falsario, e dell' assassino.

Spetta alla sapienza vostra il decidere, se questi cittadini siano stati giustamente strappati al maneggio delle cose famigliari, al trattamento del cosa pubblica, alle dolcezze della

patria, alle carezze della famiglia; se meritevolmente questo sia il loro posto: il tenutosi dibattimento ve ne somministra norme abbastanza chiare, sicuri elementi sì, che le mie parole non saranno composte a difesa, chè la causa de' miei patriotti accusati di difesa ormai non abbisogna, ma piuttosto potranno contenere l'accusa altrui: ed ove ciò sia, o Signori, ponete mente che questo non è o studio, o colpa mia, ma semplice effetto, genuino risultamento della verità, della quale Voi dovete essere, e siete di fatti zelanti patrocinatori, sostenitori integerrimi

Forse vi annoierò colla ripetizione di molti argomenti energicamente esposti dal dotto collega che mi ha preceduto. Ma pure, oltre che facilissima cosa è, che due nello stesso rosaio colgano due rose della stessa specie, nello stesso spinajo siano punti dalla medesima spina, mi conforta il considerare che la ripetizione delle verità non è mai stata inutile.

Non v' interterrò nel dirvi come nell' Isola quasi tutti i villaggi abbiano terreni comunali, e come frequenti sieno le usurpazioni di tali terreni: vi dico solo che da pochi anni in quà frequentissime sono state in Villacidro patria degli accusati e mia. Si riputava fortunato chi poteva possiedere un'ara di terreno al lembo delle chiudende, rasente il prato comunale: se ardito, o dirò meglio se cieco imitatore della comune corruttela, era certo di possederne un multiplo in capo a pochissimi anni. Le vie vicinali, per fino le vie! sono state ristrette sì, che appena può oggi transitarvi un cavallo col suo carico, laddove io che non sono molto avvanzato in età le ho conosciute tali, che comodamente vi passavano due e tre carri di fronte: tanto poco è apprezzato dagli uomini ingordi il sommo generale vantaggio in faccia ad un piccolissimo individuale guadagno!

Il risultato di tali abusi è stato mai sempre fomite di dissidj, di contrasti, di battiture, di spargimenti di sangue. Diffatti sia di giorno che di notte niente più facile dello scontro di due o più carri *ex adverso*, e carichi, ed in tali frangenti a chi toccherà l'obbligo di retrocedere fino al punto più o meno lontano di trovare la necessaria ampiezza di strada? È stabilito anche siffatto obbligo, che pur troppo è gravoso,

e può portar seco la rovina delle bestie aggiogate, chi può augurarsi una perfetta soggezione al medesimo? Io so che tra i campagnuoli siffatte dispute sono frequenti, e si sciolgono col dritto del più forte, e quasi sempre colle bastonate e col sangue.

Ciò posto a Villacidro nacquero i mali umori, le lagnanze, le ire de' molti che invocavano a loro sostegno l' indole e la natura dei beni comunali, proclamata dalla legge positiva, contro gli audaci usurpatori che, intenti solo al loro turpe individuale guadagno, ogni dritto manomettevano: ed il Consiglio Comunale, interprete delle ragioni de' suoi amministrati, e sollecito esecutore de' suoi doveri dal 1845 in poi più volte fece arrivare le sue doglianze agli orecchi delle autorità competenti.

Qual mai si ebbe a tanto disordine, che andava a tramutarsi in pernicioso costume, provvido riparo?

Mi duole il dirlo, o Signori: ma il dirò pure e con quella franchezza che m' inspira la ragione del mio uffizio, la innocenza dei miei patriotti accusati e la sincera dichiarazione fatta al cospetto vostro dal Sig. Intendente della provincia: Signori, nissuno! affatto nissuno! E poichè l'impunità del mal fare poco a poco seducendo conduce agli eccessi, e cancella perfino l'idea del pudore, le usurpazioni dei terreni comunali a Villacidro divennero eccessive, spudorate; e la intiera popolazione vieppiù si doleva, fremeva, e senza frutto.

Venne finalmente pubblicata la legge comunale delli 7 ottobre 1848, ed essendo questa nel N. 16 dell' art. 74 concepita nei termini seguenti: *Il Sindaco fa diligente ricerca de' beni usurpati, e di ogni dritto o ragione del comune, e ne promuove la rivendicazione*, forniva il rimedio al male, ed il Sindaco Comunale poteva, anzi doveva agire in giudizio contro gli sfacciati usurpatori. Ma qual pro, o Signori? Il Sindaco Comunale di Villacidro, o perchè meno curante gl' interessi della patria alla sua sollecitudine affidati, o perchè la vuota cassa comunale non somministravagli i mezzi necessari per tante liti contro tanti usurpatori, o perchè meno forte delle sue attribuzioni paventava le rappresaglie di coloro che erano da contenere, o perchè in continuo disaccordo con tutto il

resto del Consiglio Comunale, niente fece, assolutamente nulla. E poichè, se ci cuoce il male, quando al medesimo non troviamo rimedio, molto più ci cuoce allorchè trovatolo o non si vuole, o non si può adoperare, non è a dire quanto la popolazione di Villacidro si dolesse delle sempre crescenti usurpazioni.

Sì, o Signori, forti e generali erano le lagnanze dei Comunisti per le usurpazioni non represse; e niente di ciò più naturale, poichè l' uomo facilmente si duole che altri col suo fatto arbitrario gli tolga ciò che è suo, e togliendogli ciò che è suo, per sovrapiù lo costituisca in imbarazzi, e direi quasi in istato di non poter comodamente godere di quanto gli rimane, così che mi fa veramente meraviglia che nel processo offensivo siasi cercato di stabilire il contrario con un certificato del Giudice di Mandamento e dell' Intendente della provincia.

A quanto può argomentarsi, il risultamento doveva esser il seguente: *Il Consiglio spesso si è doluto delle usurpazioni suddette, non così il resto della popolazione; dunque le demolizioni avvenute debbono imputarsi al Consiglio.* Oh! se io mal non m' appongo, la cosa è veramente degna di riso! Il Consiglio si è spesso doluto dal 1845 in quà delle usurpazioni comunali: è vero, e può gloriarsi d' averlo fatto: ma potrà il sollecito adempimento ai propri doveri prendersi come base d' un procedimento criminale? Sono dunque i rappresentanti sindacabili della loro opinione? E con ciò e chi non vede che va in fumo tutto il regime costituzionale? Altronde dal 1845 in quà il Consiglio Comunale si è sempre doluto di tali usurpazioni: a quale dunque de' cinque Consigli che si sono succeduti toccherà di essere risponsale del fatto avvenuto?

Più il volere dalle lagnanze del Consiglio Comunale dedurre una semplice congettura contro i membri, ond' era composto, è lo stesso che voler sanzionare un vincolo necessario fra il pensiero e l' esecuzione di un fatto, è un voler imitar la condotta di Dionigi il Tiranno, il quale contro di Marsia argomentava nel modo seguente: tu hai sognato di trucidarmi: dunque vi hai pensato sveglio: vi hai pensato? Dunque sei capace di farlo; e non ci volle più per mandarlo alla morte.

Ma non è ancora tutto. Per far risultare, che per parte dei Villacidresi, eccetto il Consiglio, non si mossero mai lagnanze sulle usurpazioni, si è fatto spedire un certificato in proposito dal Giudice Mandamentale Antonio Dore, il quale solo da pochi giorni si trovava a Villacidro: tanto ciò è vero che anch' esso conviveva dentro alle solitarie mura del pacifico sacro chiostro dei Rev. PP. Mercedarj, per non esser tuttavia provveduto di casa. — Più spedisce certificato della nissuna lagnanza relativa alle usurpazioni per parte della popolazione il Giudice Mandamentale che non era competente per riceverle. In fatti si trattava di rivendicazioni, di azioni reali, per le quali il Mandamento non era punto competente. Che meraviglia dunque che al Giudice Dore, recentemente arrivato a Villacidro, non fossero arrivate le lagnanze, che pur erano tanto frequenti, quanto giuste, e che mossero il Consiglio a farne un oggetto di sue deliberazioni?

Non parlo del certificato spedito dal Sig. Intendente della provincia, poichè egli stesso al cospetto vostro dichiarò come, portandosi in Villacidro, non trattasse degli affari comunali se non coi membri del Consiglio, e come questi più volte fecero parola delle lagnanze della intiera popolazione per le usurpazioni comunali, per lo che non poterono prescindere dal portar tale oggetto a cognizione delle autorità.

Da tutto ciò che mai avvenne? La notte delli 22 febbraio ultimo scorso, non certamente questi, ma uomini quali e quanti io non so, e probabilmente tarderà a sapere la vostra perspicacia, diroccarono parecchi muri di cinta di tali terreni usurpati, e *solo di terreni usurpati*. Vi si adoperarono coperti dalle tenebre della notte: si portarono su'varj punti clandestinamente, clandestinamente e senza strepito si ritirarono così che non si venne in chiaro del fatto avvenuto, che all'indomani a giorno già avvanzato: tanto ciò è vero che l' Intendente della provincia all' indomani si partì da Villacidro senza averne avuto il menomo sentore.

Questo mezzo è stato forse lecito? Io nol dirò mai: fortunatamente siamo in tempi in cui tutti dobbiamo venerare la sanzione della legge; e allorchè questa stabilisce una via certa, determinata, è illecito il declinarne. Ma io son venuto

esponendovi le cose anzidette per dedurne la conseguenza che il tanto temuto fatto di Villacidro non è stato che una semplice usurpazione dei dritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Signori, io mi fo ad interrogare: le usurpazioni de' terreni comunali dovevano essere represse? Certo che sì. Come mai dovevano queste reprimersi? Costringendo gli usurpatori a restituire in libera comunione i tratti di terreni usurpati, e quindi in una parola distruggendosi i muri di cinta.

Ora a vece di essersi ciò fatto coll' autorità del Tribunale dietro instanza giudiziaria promossa dal Sindaco Comunale, lo fecero certi Comunisti, stanchi omai del lungo soffrire, e quindi usurparono i dritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle loro ragioni, tuttochè incontrastabili.

Dico pensatamente delle loro ragioni, perchè l'art. 434 del Codice Civile è così concepito: *I beni comunali sono quelli, la cui proprietà appartiene al corpo di uno o più comuni, o ad una frazione di comune, ed al prodotto, ed all'utilità de' quali hanno dritto gl' individui che li compongono.* Parlandosi quindi di beni comunali si tratta e delle ragioni della comune, che ne ha moralmente la proprietà, e delle ragioni dei singoli comunisti, i quali tutti individualmente hanno diritto al prodotto, ed all'utilità dei beni comunali.

Ciò posto io non saprei con quanta giustizia vogliano dal Pubblico Ministero applicarsi al fatto in questione gli articoli 718, 716 insieme combinati.

In verità se nel Codice penale, relativo al fatto avvenuto in Villacidro non esistesse altro articolo fuori che quelli posti al numero 718 e 716 direi che quel fatto non costituisce delitto di sorta. Il delitto Voi sapete, o Signori, che è la violazione d'un dovere verso la società, o gl'individui, esigibile ed utile, il di cui compimento non possa essere assicurato che dalla sanzione penale, e la di cui infrazione possa essere apprezzata dalla giustizia umana (*). Ora ritenete che il fatto avvenuto a Villacidro non fu altro se non diroccamento di parecchi muri di cinta di terreni comunali usurpati, e lo ripeterò un'al-

(*) P. Rossi.

tra volta, solo di terreni usurpati; ed io mi fo ad interrogare: in questo fatto vi fu violazione d' un dovere esigibile? E se vi fu, da chi poteva un tal dovere esigersi? Forse dagli impudenti usurpatori dei terreni comunali? Dovere esigibile è correlativo al diritto di chi ne può esigere la osservanza, e cotali usurpatori avevano un tal diritto? Diritto, o Signori, è cosa indubitatamente legittima, è cosa sacra; e vorremmo santificare la rapacità dell' usurpatore, dando il nome di diritto alla usurpazione? Nè mi si dica che gli usurpatori erano al possesso de' tratti usurpati: questo possesso era una continuazione di usurpazione, questo possesso, più o meno recente, è vizioso come l' origine onde ebbe principio. Oh! stoltissima cosa è, o Signori, l' invocare il possesso per coonestare il delitto. Il possesso, e sgraziatamente lunghissimo possesso, lo invoca il despota, il tiranno; eppure il dispotismo, e la tirannide non fu, non è, e non sarà mai un diritto, a meno che voglia chiamarsi diritto quello del più forte: il possesso lo invoca il ladro; eppure questo possesso come non diminuisce il diritto del padrone spogliato, così non lo attribuisce allo spogliatore. Ma ciò non è ancora tutto: come notaste fin dal principio, il Consiglio Comunale di Villacidro frequentemente ricorreva alle autorità contro tali usurpatori, ne trasmetteva persino la nota; e in faccia a tali frequenti richiami chi è che osi sostenere legittimo, e produttivo di diritto il possesso o diremo meglio la fraudolenta detenzione, la impudente occupazione degli usurpatori Villacidresi?

Pertanto, riepilogando, non vi fu nel fatto avvenuto a Villacidro, in faccia agli articoli invocati dal pubblico Ministero, violazione di dovere, perchè per parte degli usurpatori non vi fu diritto di sorta: non vi fu danno appunto perchè gli usurpatori non avevano diritto su' terreni usurpati, e quindi quel fatto non può costituire un delitto, se si vuol sottoporre agli articoli summentovati, come non c' è delitto quando io respingo la forza colla forza, quando io m' adopero a ritenere il mio, vietando un avversario impudente che tenti di rapirmelo.

Ho detto, o Signori, che il fatto di Villacidro non costituisce delitto di sorta confrontato cogli articoli 718 e 716. Del

resto, rejetti questi articoli, sono io il primo a dirvi che quel fatto costituisce un reato, perchè in quel fatto vi fu violazione di un dovere esigibile, ed utilissimo. Ma per parte di chi poteva esigersi la osservanza di quel dovere, se non si poteva dal canto degli usurpatori? Per parte della intiera società, la quale ha diritto, che la giustizia sia amministrata da quei che sono a tale oggetto preposti dal governo, e non già ad arbitrio di colui, cui la giustizia deve farsi. La giustizia cessa di esser tale quando non è legalmente amministrata; e se fosse lecito a ciascuno di farsela di sua mano, facilmente si potrebbe trascendere, e per sovrappiù, non essendovi la maestà della legge congiunta coll' autorità di chi deve applicarla, facilmente potrebbero nascere conflitti tra parte e parte, di là nascerebbe la resistenza, la violenza, di là il delitto. Appunto perciò saviamente è stabilito che nissuno possa arbitrariamente esercitare le proprie ragioni coll' usurpare i diritti delle autorità costituite, e questa è la disposizione di legge, portata all' art. 263 e 264 che colpisce il fatto di cui parliamo, sebbene circostanze rimarchevolissime, quali sono la impudenza, e la moltiplicità delle usurpazioni, il danno da esse ridondante, e la lentezza delle autorità nel reprimerle, ne facciano quasi svanire l' applicazione. Ma dell' applicazione di questi articoli un pò più sotto.

Torno agli articoli invocati dal pubblico Ministero, per dimostrarli affatto inapplicabili al fatto in questione. L' articolo 718 è così concepito *Coloro che senza titolo alcuno avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti:*

Sia tagliando od abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi.

Sia appianando, o colmando fossi o canali;

Incorreranno nelle pene seguenti;

Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per un tempo non minore di tre mesi:

Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estensibile a sei mesi.

Alla pena del carcere si aggiungerà in amendue i casi una multa che non sarà minore della metà nè maggiore del triplo del danno arrecato.

Ora il pubblico Ministero così ragiona: Per poter essere applicato semplicemente questo articolo, che porta la pena di carcere, si richiede che il mezzo con cui il danno si è cagionato nel fondo altrui, sia diverso da quelli indicati negli articoli precedenti: ma il mezzo con cui si è commesso il fatto di Villacidro non è diverso dai mezzi indicati negli articoli precedenti; anzi quel mezzo è indicato nell' articolo 716; dunque si deve applicare la pena dell' art. 716; dunque quel fatto costituisce un crimine. Questa si è l' argomentazione del pubblico Ministero, argomentazione che ha tanti difetti quanti sono gli elementi dei quali è costituita; ed è da compiangere che questa argomentazione, uscita dai campi della teorica ed applicata al fatto in questione, abbia privato gli accusati della libertà provvisoria, alla quale avevano diritto incontrastabile. Diffatti assoggettiamola ad esame. Il pubblico Ministero sostiene che il mezzo, con cui fu eseguito il fatto di Villacidro, è quello indicato all' art. 716: questo è falso. L' art. 716 è così concepito: *Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione per tempo non minore di sette anni, ed anche coi lavori forzati a tempo a seconda dei casi.*

Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni sette.

Quale si è il mezzo di esecuzione preveduto da questo articolo? è questo: l' unione, o banda di persone, e l' aperta violenza. Ora nel fatto in questione vi sono queste due parti? Presuntivamente vi sarà la unione di persone: ma si può forse dire che del pari vi sia l' aperta violenza? Non

è senza motivo, o Signori, che il Legislatore ha richiesto una violenza qualificata, la violenza *aperta*. Nel contesto di una legge, ogni parola, ogni particella ha la sua propria significazione, rappresenta un idea precisa, necessaria, e si prefigge uno scopo salutare: nel contesto di una legge non si lussureggia, non si fa vana pompa di parole. Allorchè dunque il nostro sapientissimo Legislatore, per far luogo all'art. 716 ha richiesto, non semplicemente la violenza, ma l'*aperta* violenza, bisogna dire che abbia posto mente ad una certa specie di violenza, e l'abbia determinata, esattamente qualificandola. E per tralasciare le molte divisioni e classificazioni di violenze, Voi sapete bene, o Signori, che altra è la violenza presuntiva, altra la violenza *aperta*: la presuntiva è quella che s' induce, che è tacitamente inerente ad un'altro fatto: l'aperta violenza è quella che non può concepirsi senza la formale resistenza della persona, contro della quale la violenza di fatto si esercita: ed è appunto perciò che la violenza presuntiva è reale, laddove l'aperta violenza non può essere che violenza *personale*.

Poste queste nozioni preliminari, nel fatto di Villacidro vi è stata fose l' aperta violenza mancando la resistenza, come termine di correlazione, mancando le persone sulle quali la violenza siasi di fatto esercitata? Si dice: vi è stata unione di persone: ebbene? coll'unione di persone vi sarà stata la violenza presuntiva, ma non già l'aperta violenza, non la violenza che richiede l' art. 716 per farsi luogo alla sua sanzione penale. Ponete ben mente o Signori. Se la violenza che è inerente all' unione di persone fosse bastevole per l' applicazione dell'art. 716 affè che non vi era bisogno che il Legislatore oltre alla unione delle persone richiedesse la violenza, la violenza aperta. Si dirà (e vedete che non salto difficoltà di sorta) si dirà: le persone erano armate: voglio per un momento supporlo sebbene questa circostanza non risulti ma ebbene? Nemmeno questa circostanza porta seco la violenza aperta ove manchino le persone, sulle quali la violenza si esercita. L' aperta violenza ha sempre relazione alle persone, come si può raccogliere da' numeri 1 2 3 e 4 dell' art. 643 e manca affatto nelle demolizioni avvenute a Villacidro, per le quali si posero a pro-

fitto le tenebre della notte, e si adoperarono tutti i mezzi di segrettezza possibili onde non venissero scoperti, come di fatti finora non lo sono stati, e difficilmente lo saranno in appresso gli autori di tal fatto. È quindi agevole il conchiudere e senza tema di errare, che nel fatto di Villacidro manca la violenza aperta, e per necessaria conseguenza è falso quanto nella sua argomentazione assume il Pubblico Ministero, vale a dire che il mezzo adoperato per recare il danno menzionato nell'art. 718 sia quello indicato all'art. 716; e quindi tutto il suo edifizio è basato su di un falso supposto.

Ma largheggiamo pure o Signori, giacchè ce lo permette la buona causa; supponghiamo per un momento che il mezzo, con cui seguirono le demolizioni di Villacidro sia quello indicato dall'articolo 716; quale conseguenza potrebbe mai dedursene? Il Pubblico Ministero ne deduce questa conseguenza: dunque deve applicarsi la pena portata dallo stesso articolo 716; pena corrispondente a crimine. Questa conseguenza è legittima? Io porto opinione che di legittimità non abbia neppure l'apparenza.

Difatti l'articolo 716 è così concepito: *Qualunque saccheggio ecc.* Ora in faccia al contesto di questo articolo di legge io mi fo a dimandare al Pubblico Ministero; quante cose si richiedono per farsi luogo alla pena portata da quest'articolo? Assolutamente due cose, la prima il fatto specifico, il delitto di suo genere, la seconda il modo specifico, il mezzo con cui si commette. Il fatto specifico si è il saccheggio o guasto di generi, di mercanzie ecc. ecc. il mezzo specifico si è la unione delle persone, e l'aperta violenza. Nel caso in questione manca il mezzo specifico, vale a dire l'aperta violenza, come di sopra ho dimostrato, e manca eziandio il fatto specifico ossia il saccheggio di generi e di mercanzie, poichè se ci fosse questo saccheggio non era il caso di combinar questo articolo con quello posto al numero 718, ma era il caso di applicarlo solo. Con qual logica quindi si vorrà sostenere quella conseguenza: *dunque deve applicarsi la pena dell'articolo* 716?

Ma quale sarà dunque l'articolo da applicarsi, qui dirà il Pubblico Ministero, se non può applicarsi l'articolo 718 per trattarsi d'un mezzo indicato negli articoli precedenti (rammen-

tate o Signori, che ciò è secondo la sua supposizione, non secondo la legge) e non può del pari applicarsi l'articolo 716 per mancanza del fatto specifico, uno dei due requisiti per farsi luogo al medesimo? L'imbarazzo veramente c'è: ma la colpa è di chi ha voluto mettere il fatto di Villacidro in una classificazione di reati, in una categoria che certamente non è la sua. Palliativamente potrebbe cessar quest'imbarazzo, ricorrendo all'ultimo a linea dell'articolo 718 concepito in questi termini: *Colle stesse pene sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, tanto ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.*

Se null'altro ostasse sarebbe questa la legge da applicarsi al fatto di Villacidro, e lasciando l'indole di crimine, assumerebbe quella di vero delitto.

Ma neppure a questo alinea può farsi luogo, poichè desso contempla i danni cagionati a cose d'altrui spettanza, ed a Villacidro furono diroccati pochi muri di terreni usurpati, e solo (soffrite che lo ripeta spesso) di terreni usurpati.

Qual sarà dunque la conclusione delle cose, che Vi son venuto esponendo? È precisamente questa, che il fatto di Villacidro non va soggetto alle disposizioni della sez. 4 tit. 10 lib. 2 del Cod. penale, ma sì alla sez. 7 di detto lib. tit. 3; e che non è altro che una semplicissima usurpazione de' diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, delitto contemplato dall'alinea dell'art. 263 del Cod. penale, dove è stabilita la pena di carcere e nulla più.

Con ciò io voglio dirvi, o Signori: lasciate pur di confrontare il fatto avvenuto in Villacidro cogli articoli 718 e 716 del Codice penale, poichè questi non fanno al caso nostro: e piuttosto adoperatevi a considerare se l'articolo 263 che è l'unico relativo al fatto in questione, possa essere applicato in faccia alle circostanze che concorsero in quel fatto. E Voi lo sottoporrete a maturo studio, e lo sottoporrò anch'io, e forse ne dedurremo che il famoso fatto di Villacidro non merita neppure la pena di carcere portata da quest'articolo.

Su questo proposito io voglio ancora rammentarvi il giudicato del nostro Supremo Tribunale Regolatore la Corte di Cassazione emanato li 7 agosto del 1849. Ecco il fatto.

Il Sacerdote Francesco Bonenti di Carpignano, provincia di Novara, possedeva un fondo cui confinava un gerbido comunale, nel quale da molti anni esisteva la strada di accesso; e fuorchè questa, altra strada il Bonenti non aveva per arrivare al suo predio.

Nell'anno 1843 la Comune di Carpignano vendette quel gerbido a Gioacchino Minoretti, e nello stromento, anzichè farsi cenno della suddetta servitù di passo, si dichiarò il fondo libero e franco d'ogni servitù.

Il Minoretti seminò tutto il fondo acquistato a frumento nell'autunno del 1845, occupando con quella seminagione tutta la strada, e disponendo ancora la ripa per modo che presentasse un ostacolo ad introdursi nel seminato, munendola ove d'uopo di un muricciuolo.

Il Bonenti per un certo spazio di tempo tollerò questa innovazione, che gli arrecava tanto incomodo: ma finalmente il 12 giugno, volendo far cessare questo stato di cose, ordinò a due suoi contadini di preparare un carro tirato da buoi, ed egli il primo s'introdusse nel fondo Minoretti là dove già esisteva la carreggiata che conduceva al suo fondo; i due contadini col carro lo seguivano; il carro finalmente superò l'ostacolo del muricciuolo; si calpestò il frumento lungo la traccia, e giunti tutti fino al fondo Bonenti ritornarono subito sui loro passi.

Presentatasi querela per parte del Minoretti, e recata la causa alla classe criminale del Magistrato d'appello di Casale per la condizione di chierico nell'accusato, il Regio Fisco instava l'applicazione dell'art. 263 del Codice penale, e coerentemente a tale instanza il Magistrato pronunciava la sua sentenza nell'8 giugno 1849 condannando il Bonenti alla multa di L. 80 all'indennità verso la parte lesa, ed alle spese, motivandola dalle vie di fatto, da per se stesse violente, e credendo sufficiente per l'applicazione degli articoli 263, 264, la sola violenza reale.

Il Bonenti forte del suo diritto, e non sapendosi persua-

dere della giustizia di tale sentenza, ricorse in Cassazione e questa con l'arresto del 7 agosto 1849, annullava la sentenza del Magistrato di Casale, specialmente per la ragione di non essersi verificata nel fatto del Bonenti alcuna specie di violenza *personale propriamente contemplata negli articoli* 263, 264 per lo che li riteneva fuor di proposito applicati dal Magistrato di Casale.

Tra il fatto avvenuto a Villacidro e quello testè riferito si presentano tante circostanze di parallello che reputo necessario di sottoporle alla vostra considerazione. In entrambi i casi si tratta di demolizione di muri di cinta di predj rustici fatta di sua mano da chi diceva leso il suo diritto dai muri suddetti; però colla differenza che i Villacidresi tutti, rappresentati dal Consiglio, fecero sentire all' autorità le loro giuste lagnanze, e dimandarono che loro fosse resa giustizia nelle consuete solenni forme, laddove il Sacerdote Bonenti non infastidito della denegata giustizia, ma forte del suo diritto si accinse a demolire la chiusura del Minoretti; e quindi da questo lato è più grave il fatto del Reverendo Bonenti: di più coll'altra insigne differenza che gli usurpatori in Villacidro non avevano titolo alcuno, salvochè quello della impudenza, laddove il Minoretti nel 1843 fece acquisto legittimo del terreno, che poscia chiuse, dalla Comune di Carpignano e nel fare detto legittimo acquisto, ben lungi di farsi cenno dalla servitù, di passo a favore del predio del Bonenti, si dichiarò il fondo libero e franco d'ogni servitù, così che anche da questo lato il Bonenti era riprensibile più di quanto possano essere i quei, che avranno demoliti i pochi muri di cinta a Villacidro: inoltre con un' altra insigne differenza, ed è che il dritto di servitù competente al Bonenti non faceva sì, che il predio chiuso lasciasse di essere di legittima proprietà del Minoretti, laddove nel nostro caso il dritto de'comunisti tutti esclude affatto l' idea di padronanza negli usurpatori e poi per legittima conseguenza esclude quella di danno, e simili.

Poste le quali cose, io vorrei fissare, sù due punti principali la vostra attenzione, o Signori. Il primo si è questo. Avendo il Bonenti cagionato danno nel fondo del Minoretti con

uno de' mezzi indicati dall' art. 718 del Cod. penale, e come mai non è venuto in testa nè al pubblico Ministero, nè al Magistrato d'appello di Casale, nè al Magistrato di Cassazione di applicare l' articolo che si vuole applicare dal pubblico Ministero nella presente causa? Per altro meno sarebbe stato assurdo il far applicazione di quell' articolo nel fatto del Bonenti, che in quello di Villacidro, poichè l'articolo 718 richiede che il fondo in cui si commette il danno sia di altrui spettanza, e tale era quello del Minoretti, e non così i tratti usurpati a Villacidro. Eppure nè il Magistrato di Casale, nè quello di Cassazione neppur sognarono quest' articolo, perchè la intenzione del Prete Bonenti non era già quella di recar danno al Minoretti, ma sì quella di rivendicare il suo dritto, come appunto la intenzione dei demolitori a Villacidro non era già quella di recar danno ai vari individui, di cui demolirono le siepi dei terreni usurpati, ma solo quella di rivendicare il loro diritto, restituendoli alla comunione del pascolo, e di supplire alla inerzia delle autorità nel metter freno ad un disordine omai resosi generale, e scandaloso.

Non vi è che la differenza numerica, la quale non costituisce differenza di reato nella proposta fattispecie: il Bonenti da solo si rivendicò di sua mano quello che era suo: nel nostro caso più Villacidresi si rivendicarono di loro mano quello che loro in comune competeva: la sola differenza è quella del diritto individuale al diritto comune a più persone, la quale non costituisce nè vera differenza di diritto, nè differenza di reato nel caso che quel diritto si rivendichi. Tanto ciò è vero che se il fondo non fosse stato del solo Bonenti ma comune ad un altro, a più altri individui, e i compadroni tutti avessero in comune fatto quel che fece il Bonenti, sarebbe stata sempre la stessa la decisione della Cassazione, nè vi era motivo ed emanarla diversamente.

Conseguenza pertanto di questa prima considerazione si è, che bisogna affatto transadare l' art. 718 l'art. 716, e quanti altri stanno sotto a quel trattato, poichè non fanno punto al caso nostro; ed invece vedere se, considerando, come deve considerarsi il fatto, quale usurpazione de' dritti della giusti-

zia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, possa essere applicabile l'art. relativo, che è quello posto al num. 263.

Ritenuta l'analogia tra il fatto del Bonenti e quello di Villacidro, il Magistrato di Casale fece luogo all'applicazione dell'art. 263 264 e pocò credette montare il non essere concorso per parte del Bonenti atto alcuno di violenza *personale* tanto più perchè questa intanto non potè verificarsi, in quanto che nissuno si presentò il 12 giugno 1846 per impedire il fatto del Bonenti: pertanto stimò sufficiente il solo abbattimento del muricciolo di cinta e la turbazione del possesso.

In vece il Magistrato di Cassazione sotto li 7 agosto 1849 annullava la sentenza del Magistrato di Casale per non essere nel fatto del Bonenti concorso alcun atto di violenza personale, *propriamente*, (così quella sentenza) *contemplata negli articoli* 263 264 *del Codice penale.*

Nel fatto avvenuto a Villacidro non occorse alcun atto di violenza personale: Signori terrete per il Magistrato di Casale o invece per quello di Cassazione, il di cui scopo si è di somministrarci il vero spirito da cui furono dettate le leggi, ed il modo, in cui debbono intendersi? Vorrete voi errare col Magistrato di Casale, o piuttosto modellare il vostro giudizio a quello del Magistrato di Cassazione, e così anche dal vostro canto contribuire a che vieppiù generale diventi una massima di un supremo Tribunale, la quale è interprete ottima della legge scritta?

A maggior sostegno di quanto sovra venni sottoponendo al giudizio vostro, Vi farò considerare che è una studiata sofisticheria il voler ravvisare una sola traccia di dolo nel fatto in questione. Quei che avranno diroccato quei pochi muri di cinta non ebbero certamente la intenzione di turbare l'ordine pubblico, la tranquillità della popolazione: di fatti posero a profitto le tenebre della notte, non fecero tumulto di sorta e la pubblica tranquillità non fu neppur menomamente turbata.

Non ebbero intenzione di far man bassa sulle chiudende, come è avvenuto in altri villaggi dell' isola, poichè in tal caso avrebbero demolito alla rinfusa tanto quello che era usurpato, quanto quello che era di legittima pertinenza.

Diciamolo francamente, o Signori: sebbene il mezzo sia stato

improvvido, la intenzione era di dire alle autorità: *provvedete perchè gli abusi sono scandalosi.* In ciò vi fu forse, o Signori, quel dolo che costituisce il primo elemento del delitto? Già da più anni scrivevansi memorie sopra memorie, e non si vidde provvidenza: e la colpa o Signori non è già di chi non ha la pazienza del somiero, ma di chi la stanca, non curandone i giusti richiami. Negli amministrati dopo una lunga vana espettazione è troppo naturale il seguente raziocinio: *non mi si fa giustizia: dunque me la fo di mia mano*: argomentazione viziosa, illecita; ma la colpa non è già di un villico che così sragioni, ma di chi gli dia campo a così sragionare.

La intenzione de' demolitori non può supporsi che retta, e se il mezzo fù improvvido, il fatto fu insignificante, e non merita pena di sorta, come non meritò pena di sorta il fatto del Prete Bonenti per sentenza della Cassazione; e sono altamente persuaso che voi o Signori, non ne infliggerete alcuna: e in caso contrario, una pena che per avventura s' irrogasse produrrebbe più male che bene alla società, mali incalcolabili, contro lo scopo salutare delle stesse pene.

Le pene s' infliggono perchè in avvenire ciascuno sia contenuto dentro ai limiti de' suoi doveri, e così sia garantita la economia de' civili consorzi. Una pena che s' infliggesse nel fatto in questione produrrebbe quest' effetto salutare, o invece sarebbe incentivo al delitto? Signori udite. Dopo praticati gli arresti di questi galantuomini, credete forse che siasi fatto punto nelle usurpazioni de' terreni comunali? In vece tutto il contrario: omettendone tanti, accennerò un caso solo, di cui vi può rendere piena testimonianza il Sindaco Comunale qui presente perchè rimarchevolissimo, ed è che rasente alla popolazione, nella regione denominata *s' Ischixcdda*, si tentò chiudere un tratto di pubblica via, un tratto delle aje comunali, e si sarebbe di fatti chiuso, se il Sindaco non avesse impedito il temerario. E ciò perchè mai? Perchè l' arresto di tanti galantuomi fú considerato come la protezione, la difesa, la tutela delle usurpazioni comunali. Aggiungete una pena; e qual sarà il risultamento? Non altro se non una baldanza, una sfacciataggine inaudita nell' usurpare terreni comunali.

Mi si dirà forse che a tale supposto abuso provvederà l'autorità competente col prevenirlo. Accetto l'obbiezione, ma dico insieme che, provvedendosi da quì innanzi a tali abusi, il fatto in questione che ebbe origine dal non essersi provveduto, non più mai si riprodurrà, ed allora la pena manca del suo scopo, di garantire in futuro.

Voi dunque o Signori non infliggerete la pena dall'art. 716 perchè quell'art. non è relativo alla nostra materia; voi non infliggerete la pena dell'art. 263 perchè manca il suo precipuo fondamento; voi non infliggerete pena alcuna. . .

Ma e perchè mai io v'intertengo in tai cose? Applicate pur la pena più forte che sia nel Codice penale: non l'applicherete certamente contro gli accusati che vi stanno dinanzi, perchè questi non presero parte alcuna nelle demolizioni avvenute a Villacidro. Brevemente io vi parlerò de'miei difesi, il Capitano di Barraccelli Giuseppe Pittau Steri, e Capi Barraccelli Gio: Santus Cadoni, ed Efisio Porta.

Parlerò prima del Capo Barraccelle Efisio Porta. Contro questo ditenuto hanno deposto due testimonj fiscali, cioè Salvatore Chia, ed Antonio Pitzalis Tanas. Per ora non voglio confrontare le deposizioni di questi due testimonj colle deposizioni de' testimonj somministrati dagl' imputati: per ora le voglio esaminare in se stesse, ed individualmente; e domando: queste due deposizioni sono state tali da far nascere un convincimento contro di Efisio Porta? Voi, o Signori Eccellentissimi non avete certamente dimenticato il contegno di Salvatore Chia davanti alla solenne maestà del vostro cospetto, Voi non avete certamente dimenticate le enormi contradizioni fra le deposizioni orali, e le scritte di questi due testimonj. Salvatore Chia, smarrito, e coi segni sulla fronte di una compressa coscienza diede così chiara prova che non camminava per la via della verità, che l'Eccellentissimo Presidente d'ufficio, senza mozione alcuna nè per parte del pubblico Ministero, nè per parte degl' imputati ordinò la lettura del processo scritto. E Salvatore Chia credette d'aver trovato una tavola nel suo pericoloso naufragio: tant'è che rinnegando quanto testè aveva affermato, e confondendo la rassomiglianza colla perfetta conoscenza delle persone, in tutto e per tutto

si riferì al processo scritto, colla persuasione di aver per tal modo scansata l' accusa di falso, della qual cosa io dubito assai, conscio come sono della intemerata giustizia sì del Pubblico Ministero, che del Magistrato, conscio come sono della necessità di punire i falsari, perchè la libertà e la vita de' buoni non restino in balia dei tristi.

Voi, o Signori, non avete dimenticata la circostanza da lui deposta, di aver cioè veduti molti individui di quella unione di persone a cavallo, circostanza questa che rende la sua deposizione anche meno credibile sì perchè tutti gli altri testimonj non hanno fatto menzione di cavalli, tuttochè espressamente interrogati, sì perchè si trattava di eseguire vicino alla popolazione un' operazione, per cui i cavalli dovevano anzi servire di grand' imbarazzo.

Voi non avete dimenticata la contradizione di questo testimonio colla deposizione di Efisio Bianco. Salvatore Chia dice di essere stato presente alle demolizioni *in is Muras* a 15 passi di distanza fino alla fine, e di non aver veduto alcun'altra persona, mentre Efisio Bianco deponeva che, passando per colà nel medesimo tempo delle demolizioni, due individui gli gridarono forte che tornasse al cammino.

Che più o Signori. Senza parlar per ora de' testimoni difensivi abbiamo una prova evidente della falsità di Salv. Chia dalla sua stessa deposizione: disse infatti quando fu escusso a Villacidro che non era parente di alcuno de' danneggiati, neppure di Antioco Secci, da lui espressamente menzionato, laddove al cospetto vostro non potè niegare lo stretto vincolo di parentela che al Secci lo lega. E quì ricordate che, non trovando mezzo di uscire d' imbarazzo, temerario osò dubitare dei compilatori del processo, con dire che sebbene così si leggesse scritto, pur queste non furono le sue parole; falsità anche questa tanto impudente, quanto è superiore ad ogni eccezione l' onestà de' pubblici ufficiali.

Che vi dirò mai di Antonio Pitzalis Tanas? Io non vi ricorderò che costui ha menato quasi tutta la sua vita nello squallore del carcere; io non vi ricorderò che il suo bugigattolo d' abitazione continuamente è stato finora perquirito per ordine dell' autorità giudiziaria, indizi se non

certi, almeno probabilissimi di riprovevole condotta: io non mi tratterrò molto nel rilevare la contraddizione tra la deposizione di questo testimonio e quella di Francesco Ignazio Sedda, deponendo il primo di non aver incontrato persona alcuna nel rientrare in villaggio per la strada *de is lacuneddas* verso la una per la una e mezza, mentre il secondo depone di un frequentissimo passagio di persone nella medesima ora, nella medesima strada. Vi ricordo solo che interrogato al cospetto vostro del come avesse potuto conoscere nel tancato de' PP. Mercedarj varj demolitori, e fra questi Efisio Porta, rispose col descrivere i fenomeni di un vulcano ardente. Ardevano i cancelli, egli diceva colla maggior franchezza, ardevano i cespugli, ardevano le siepi tutte di quella chiudenda: e che meraviglia dunque che io abbia conosciuti gl' individui da me menzionati? Ora come può questa circostanza conciliarsi con quanto affermò a Villacidro colla religione del giuramento, cioè che esso non vidde appicciar fuoco di sorta? All' oggettargli che si fece tale manifesta contradizione, il Pitzalis si smarrì come si smarrì il Chia, di cui poc' anzi ho parlato, e diede una manifesta prova di fatto che la pubblicità de' dibattimenti è il mezzo più acconcio per scoprire la veracità, o la falsità de' testimonj.

Ecco tutto ciò che risultò dal dibattimento contro il Capo Barraccelle Efisio Porta. Questa potrà credersi prova sufficiente per convincerlo reo? Io credo che ben altre prove siano necessarie per qualificare un cittadino reo di un delitto qualunque, e molto più quando si tratta di un delitto commesso fra le tenebre della notte.

Volgete ora, o Signori, uno sguardo alle deposizioni di Pietro Nonnis e di Pietro Carta, e che mai vi risulta? Vi risulta in modo irrefragabile che l'imputato Efisio Porta tutta la notte delli 22 febbrajo ultimo scorso si rimase in casa sua, senza esserne punto uscito, in compagnia della moglie, de' figli, e de' suoi famigliari; colle quali deposizioni restano affatto convinti di falsità manifesta Salvatore Chia, ed Antonio Pitzalis che affermarono di aver veduto il Porta prender parte alle demolizioni, di cui si tratta.

Io non scenderò a tutti i minuti dettagli di queste due de-

BIBLIOTECA DELLA REGIONE SARDA

posizioni: solo credo necessario di notare la circostanza accennata da Pietro Nonnis, ed è che il padrone Efisio Porta, dopo cena, lasciò come al solito le calze ed altro nello angusto locale, dove coricano ed erano di fatti in quella notte coricati i servi, così che era impossibile che rientrandovi il medesimo o col lume acceso, o senza lume per ripigliar i suoi abiti onde uscir di casa, i servi non se ne accorgessero; e se non se ne accorsero, come è di fatti, ciò prova ad esuberanza che il medesimo non vi rientrò, e non uscì di casa in tutto il corso di quella notte.

E quì, o Signori, non posso temperarmi dal tenervi parola della nota di diffidenza gittata dal Pubblico Ministero sù questi due testimonj di difesa quando a malincuore si avvenne a che venissero sentiti. Il Pubblico Ministero fin d' allora li credette soggetti ad eccezione per la circostanza che questi sono famigliari del Porta. E che? Bisogna dunque conchiudere che un onesto padre di famiglia per poter in qualsivoglia evento giustificar la sua condotta, per poter garantire la sua libertà, la sua vita dalle calunnie di pochi tristi, debba ogni notte chiamare in casa sua due o anche più persone estranee? Oh! questa massima, o Signori, spargerebbe di veleno tutte le dolcezze della confidenza domestica, questa massima distrugge affatto i primi principj della società, tanto più perchè queste persone estranee in poco spazio di tempo diventerebbero anch' esse famigliari, così che ad un onesto padre di famiglia converrebbe imporre un altro obbligo anche più duro, di cambiar cioè siffatte persone estranee per lo meno ogni mese.

Per altro io osservo che il Pubblico Ministero spesso si serve de' famigliari degli accusatori contro gli accusati, e sulle loro deposizioni basa i motivi della sua accusa. Io ricordo alla vostra memoria la causa costrutta contro Battista Faedda: questo malfattore fu giustamente condannato alla pena dell' ultimo supplizio per le deposizioni de' soli famigliari dell' interfetto; e ricordate pur anche che questi famigliari erano stretti parenti dello stesso interfetto; ricordate pur anche che questi famigliari e parenti furono all' atto della grassazione mutilati col taglio delle sciabole, e de' coltelli.—

Non potrà dunque un imputato servirsi di quei mezzi, de' quali si serve il pubblico accusatore: se questi con un mezzo intende giustificare un delitto commesso, quegli collo stesso mezzo non potrà giustificare egualmente la sua innocenza calunniata? Rispettabile è al certo la causa del giusto accusatore, perchè le va annessa la causa della sicurezza sociale: ma la causa dell' innocente accusato è sacra, è degna di venerazione.

Per tali motivi credo ineluttabile la forza delle deposizioni di Pietro Nonnis, e di Raimondo Carta, e tanto più la credo tale in quanto che le deposizioni de' due testi fiscali hanno tutti i caratteri della più manifesta falsità.

Vengo all' altro imputato Capo Barraccelle G. S. Cadoni. Due parimenti sono i testimonj fiscali che depongono contro di lui, uno è Salvatore Chia, l' altro è Francesco Ignazio Sedda: il primo ha deposto ora di aver assomigliato, ora di aver conosciuto G. S. Cadoni prender parte verso la una di notte alle demolizioni di cui è quistione: il secondo dice di aver veduto la ronda nel medesimo punto, cioè in *Laccumeddas*, in due diverse ore, vale a dire la prima verso le dieci, e l' altra verso le tre di mattina: verso le 10 quando tuttavia per quella strada non passava la moltitudine delle persone da lui sognata; verso le 3 di mattina, quando lo strepito delle persone era già cessato.

Di Salvatore Chia non aggiungerò parola; vi rammento solo che desso è altro degli usurpatori di terreni comunali, come dalla nota lettasi, esistente in atti.

Francesco Ignazio Sedda poi, dato anche il caso che fosse vera la sua deposizione, non grava punto nè poco l' imputato, perchè un capo di ronda può passare nel medesimo sito non due, ma dieci, ma venti volte.

Ho detto *se fosse vera la sua deposizione*: ma anche questa è falsa non meno che quella di Salvatore Chia. Voi avete sentito le deposizioni de' cinque testimonj Francesco Sedda Pittau, Francesco Collu Pes, Raimondo Saju, Sisinnio Pes, e Fedele Maxia, e da queste pienamente risulta che G. S. Cadoni, anzichè aver preso parte alle demolizioni, di cui è questione, pattugliò tutta la notte per varie contrade della

popolazione da sollecito capo di ronda dalle otto di prima notte fino all' alba del giorno 23.

Il Pubblico Ministero fra i motivi della sua accusa contro questo ditenuto accenna all' inverosimiglianza che la ronda di nulla siasi accorta. Se il Sig. Avv. Fiscale fosse rimasto sempre a Cagliari, e giammai avesse avuto oculare conoscenza del villaggio di Villacidro, io volentieri gli menerei buono questo riflesso; ma essendosi recato sul posto per instruire questo processo; oh! io non posso perdonarglielo! Villacidro o Signori, è un villaggio di quasi 7 m. abitanti, forse il più grande che abbia la Sardegna: Villacidro ha una lunghezza al certo non minore di quella di Cagliari: nè poteva essere altrimenti stante la necessità che vi è nei villaggi di annettere alle case di abitazione un più o meno ampio cortile per uso del bestiame di agricoltura. Come dunque si può pretendere che la ronda de' barrancelli si accorga di quanto avvenga nella vicina campagna, dove non si suole portare che all' indomani mattina?

Per altro in Villacidro vi è anche la stazione de' Cavalleggeri di Sardegna, ed ogni notte la loro pattuglia percorre le vie di quella popolazione: eppure la pattuglia de' Cavalleggeri la notte delli 22 febbraio di nulla si accorse; e se non s' imputa a delitto ai Cavalleggeri il non essersi accorti di tal fatto, si potrà giustamente imputare alla ronda de' barrancelli?

Vengo finalmente al Capitano Giuseppe Pittau Steri. Di questo imputato hanno parlato quattro testimonj fiscali: Salvatore Chia ha deposto di averlo veduto verso la una per la una e mezza fra i demolitori in s' *Jschixedda*, ed in *is Muras*, ed Antonio Pitzalis di averlo quasi alla stessa ora veduto fra i demolitori nella tanca de' Mercedarj alla luce del suo famoso incendio. Più Efisio Bianco, tuttochè per sua stessa confessione non avesse gran pratica della voce del Capitano, e di Giuseppe Pittau Piras, pure alla distanza di 40 passi circa, gli ha assomigliati appunto alla voce, quando gli fu intimato di tornare al cammino. Finalmente Ignazio Mocci, l'antico confidente de' molto Rev. PP. Mercedarj depone che la notte delli 23 febbraio fra tanto altro bestiame trovò anche quello del Capitano recando danno a quei seminati.

Il fatto del bestiame rinvenuto in quel seminato, di cui depone questo testimonio unico, dato e non concesso, prova affatto niente. Il bestiame, in tale ipotesi, sarebbe potuto entrare in quel tratto aperto da se, per negligenza del custode.

Altronde Antioco Aresti ha deposto al cospetto vostro che il bestiame del Pittau fu la notte delli 23 spedito al pascolo al suo chiuso di *Bangiu* col piccolo servo Antioco Muntoni: e tuttochè questi o per soggezione, o per poca reminiscenza propria della sua età, e della sua poca istruzione non abbia saputo precisare la notte, in cui i buoi furono da lui portati e custoditi in *Bangiu*, pure l' insieme di queste due deposizioni è più che sufficiente ad escludere la unica deposizione di Ignazio Mocci, di quell' Ignazio Mocci che protestava davanti al cospetto vostro di aver la vista pur troppo viziata, di quell' Ignazio Mocci che col suo contegno, che non saprei qualificare, ha eccitato la indignazione vostra, e dell' intiero uditorio.

Vengo ad Efisio Bianco: e prima di tutto noto che poco è verosimile il suo ritorno dalla campagna in ora così tarda stante la circostanza da lui stesso confessata, di aver avuto in quella notte una figlia di sedici anni, pericolosamente ammalata, e che pochi giorni dopo passò all'altra vita. Oltre il general costume di tornar dal lavoro in casa all' imbrunire, io lascio considerare alla sapienza vostra se per il cuore d' un padre che in tutto il giorno manca dalla casa sua, non sia stimolo abbastanza pungente il considerare che forse la figlia moribonda lo chiama cogli ultimi aneliti padre per l' ultima volta; se non sia eccitamento affatto irresistibile il pensare che forse in quel momento la famiglia è in uno stato di desolazione per la morte immatura di un suo carissimo membro. Chi non si lascia penetrare da siffatti sentimenti insiti nel cuore dell' uomo è padre snaturato: e credete Voi che colui, il quale con indifferenza mira la distruzione di un figlio, sia così onesto da non attentare all' altrui libertà con studiate imputazioni, che non mentisca alla sua coscienza chi mentisce ai doveri sacrosanti, che impone Natura?

Noto in secondo luogo che questo testimonio più volte, e marcatamente ha protestato che esso non poteva assicurare di

aver conosciuto il Capitano, e Giuseppe Pittau Piras ma solo di averli assomigliati.

Noto in terzo luogo che lo stesso testimonio disse di non aver gran pratica della voce di questi due individui, e quindi alla distanza di 40 passi in circa, come egli stesso depone, molto difficile, anzi impossibile doveva riuscirgli anche il semplice assomigliarli al solo tuono della voce, senza altra circostanza di sorta.

Noto finalmente la contradizione di questo testimonio colla deposizione di Salvatore Chia, il quale affermò che *in is Muras* al momento delle demolizioni non passò alcun' altra persona, e lascio che Voi decidiate del peso che possa meritare. questa deposizione.

Del peso delle deposizioni di Antonio Pitzalis, e di Salvatore Chia ho già detto abbastanza. Solo per rispetto a quest' ultimo soggiungerò un altro carattere, un altra nota, un altro argomento di falsità della sua deposizione. Parlando infatti della materia in questione con Sisinnio Mocci otto o dieci giorni dopo, gli disse in confidenza che non aveva conosciuto nissuno fra i demolitori. E quì noto che, dopo che il Chia confidò a Sisinnio Mocci di aver deposto in questa causa, non vi era motivo sufficiente per cui colla stessa confidenza non gli parlasse delle persone de' demolitori, ove le avesse conosciute. Questa circostanza, di cui depone Sisinnio Mocci è abbastanza rimarchevole, e me ne porge per sovrapiù grand' argomento il giudizio del Magistrato, il quale l' ha ammesso a deporre non ostante che fosse testimonio unico.

Ma perchè mai io mi trattengo in indizj? I cinque testimonj Francesco Sedda Pittau, Francesco Collu Pes, Raimondo Saju, Sisinnio Pes e Fedele Maxia smentiscono affatto i testimonj fiscali. Infatti è risultato che il Capitano Giuseppe Pittau dalle dieci e mezza circa fino alle due precise di mattina la notte delli 22 si trovava pattugliando insieme con G. S. Cadoni, e quindi era affatto impossibile che verso la una o la una e mezza si trovasse a demolir chiusure, come falsamente depongono il Chia ed il Pitzalis.

Non parlo, o Signori della voce pubblica, perchè come risultò dalle deposizioni di più testimonj fiscali questa voce

pubblica si sparse contro gl' imputati non tostochè il fatto fu commesso, ma dopo che seguirono i loro arresti, e di ciò niente più naturale stante la presunzione che l' Autorità giudiziaria ne' suoi atti non proceda se non con motivi sufficienti; per lo che da tal voce nissun carico può ridondare sugli accusati.

Più su questo proposito ricordate quanto francamente asseverò al vostro cospetto il Sig. Intendente della provincia, cioè, che appena seguite le demolizioni, correva voce a Villacidro essere egli stato lo instigatore di tal fatto, e facilmente argomenterete qual sia il peso della voce pubblica, dalla quale non so come il Pubblico Ministero voglia trarre partito contro degli imputati.

Signori, io quì pongo fine al mio discorso. Mi duole che io non abbia avuta eloquenza eguale ai danni patiti dagl' imputati durante la loro prigionìa, eguale agli spasimi delle famiglie desolate. Ma allo stesso tempo mi conforta il considerare che l' altissima sapienza vostra più pone mente alla giustizia della causa, che alla eloquenza di chi la tratta; e nella giustizia della causa, e nella giustizia vostra io riposo sicuro, e vi riposano sicuri i miei patriotti, i quali ansiosamente aspettano il vostro solenne giudizio per abbracciare le abbandonate famiglie.

Il Magistrato d' appello di Cagliari nella pubblica udienza delli 17 *luglio del corrente* 1850 *dichiarava tutti i dodici imputati* non convinti, *e quindi li rilasciava senza costo di spese.*

BIBLIOTECA DELLA REGIONE SARDA

64825

REGIO
BIB
3
1
DIF